

Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale

Delibera Giunta Regionale 27/11/2017, n. 733

“Approvazione dei requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 86 del 01/12/2017]

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che il comma 3, dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”) e s.m.i., stabilisce che *“la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta Regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali”*;
- b) che il comma 1, lett. b), dell'art. 8 quater della L.R. 12 del 2001 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che i Comuni autorizzano la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;

RILEVATO

- a) che la Consulta Regionale (istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 12 del 2001) ha elaborato e approvato, nella seduta del 18/10/2017, il documento “Requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, previsto dall'art. 2, comma 3 bis, L.R. 12 del 2001, modificata dalla L.R. 7 del 2013”, inviato ai competenti uffici regionali;
- b) che tale documento è composto da n. 2 articoli così distinti, concernenti:
 - casa funeraria – casa del commiato privata;
 - autorizzazione alla rimozione della salma;

CONSIDERATO che tale documento costituisce strumento volto a semplificare le attività richieste dai familiari o altri aventi titolo, che, senza ostacolare eventuale segni di vita, tendono a comporre, preparare, lavare e vestire le salme, per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il sopracitato documento, allegato sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a) il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12;
- c) la legge regionale 25 luglio 2013, n. 7;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto esposto in normativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, in attuazione 2, comma 3 bis, L.R. n. 12 del 2001, modificata dalla L.R. n. 7 del 2013, il documento “Requisiti strutturali e disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gli adempimenti consequenziali;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'Ufficio competente alla pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

ALLEGATO A
REQUISITI STRUTTURALI E DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE
CASE FUNERARIE E DELLE SALE DEL COMMIATO
(art. 2, comma 3 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013)

Articolo 2, comma 3 bis

La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali.

Articolo 1

Casa funeraria – Sala privata del commiato

1. La realizzazione, l'autorizzazione all'apertura e l'esercizio della casa funeraria e della sala del commiato, di cui all'art.2 comma 3 bis, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, sono autorizzate dal comune territorialmente competente, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali da parte dell'ASL di competenza.
2. Nella casa funeraria e la sala del commiato, possono essere eseguite tutte quelle attività richieste dai familiari o dagli aventi titolo. Sono fruibili da chi ne faccia richiesta senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso. Comporre, preparare, lavare e vestire le salme, per tenerle in esposizione durante il periodo di osservazione ed anche successivamente senza ostacolare eventuali segni di vita che tendono a manifestarsi. Esse devono essere ubicate ad una distanza opportuna, così come disposto dalla normativa vigente, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. La casa funeraria, inoltre, non può essere convenzionata con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
4. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme in materia di servizi per camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, così come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), e dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 3958 del 07/08/2001 e n. 7301 del 31/12/01 e s.m.i. in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e/o socio sanitarie delle strutture pubbliche e private della regione Campania.
5. I requisiti minimi strutturali ed impiantistici che deve possedere la casa funeraria sono:
 - a) camera di esposizione per la sosta delle salme anche durante il periodo di osservazione con sufficiente spazio per la veglia dei familiari;
 - b) locale di preparazione e custodia della salma prima della chiusura della cassa;
 - c) almeno una cella frigorifera dedicata alla salma;
 - d) sala per onoranze funebri al feretro;
 - e) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per portatori di handicap;
 - f) servizi igienici per il personale con spazio per spogliatoio attrezzati con armadietti individuali a doppio scomparto;
 - g) locale/spazio per il deposito materiale d'uso, attrezzi e strumenti;
 - h) locale /spazio per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali;
 - i) locale/spazio in cui si riceve l'utenza per adempiere alle pratiche amministrative propedeutiche per le attività funebri;
 - j) impianto di illuminazione secondo norme vigenti anche di emergenza;
 - k) la superficie dei locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, deve essere adeguata per lo svolgimento delle attività;
 - l) i locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, devono avere: pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di commessione ad angolo;
 - m) prevedere un condizionamento ambientale idoneo da garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C, con umidità relativa circa 60%;
 - n) per il locale destinato al trattamento e preparazione del cadavere, devono essere presenti: il lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore liquido; il tavolo per gli eventua-

li trattamenti conservativi in acciaio inox o pietra naturale ben levigata o altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio da raccogliere in idonei contenitori.

6. Le imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre possono realizzare e gestire apposita struttura denominata "casa funeraria", finalizzata allo svolgimento dei seguenti servizi:
 - a) ricevere i corpi di persone decedute, per cause naturali, presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero e di cura, ovvero in luoghi pubblici e per essere custoditi durante il periodo di osservazione;
 - b) porre la salma in osservazione ed esposizione, prima dell'accertamento della morte da parte del medico necroscopo;
 - c) eseguire trattamenti conservativi;
 - d) eseguire trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - e) organizzare e svolgere riti funebri aperti al pubblico nella sala del commiato;
 - f) svolgere l'attività funebre;
7. La casa funeraria deve essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalle normative regionali di cui sopra. All'interno, devono essere assicurate durante tutto il periodo di osservazione, l'assistenza e la sorveglianza dei cadaveri, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma. In ogni caso, il cadavere deve essere posizionato in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
8. La casa funeraria deve disporre in termini di accessibilità consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili. Per tali locali, destinati all'accoglienza e osservazione del cadavere, deve essere previsto un accesso diretto dall'esterno per i visitatori con in assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. La "sala del commiato" privata, aperta al pubblico, è un locale in cui, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, viene esposta la salma dopo il periodo di osservazione, già chiusa in bara, e per il tempo necessario allo svolgimento della cerimonia funebre. Può essere ubicata solo all'interno della casa funeraria e deve avere le caratteristiche, così come per tutti i locali aperti al pubblico, compresa l'assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendio e sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature per la pulizia e la sanificazione.
10. Il titolare della sala funeraria e del commiato deve nominare un direttore tecnico responsabile della struttura. Il direttore tecnico deve essere in possesso della specifica qualifica prevista dalla normativa vigente.
11. Il titolare della sala funeraria deve trasmettere all'ufficio competente del comune, il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, tenendolo sempre aggiornato.
12. Il comune territorialmente competente, tramite l'ufficio preposto, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi afferenti alla casa funeraria presente nel territorio avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della Polizia Locale e per gli aspetti igienico-sanitari della A.S.L. - U.O.P.C. competente per territorio.

Articolo 2

Autorizzazione alla traslazione della salma

1. Il trasporto della salma, ovunque deceduta, può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, in qualsiasi ora dal luogo del decesso nella casa funeraria, anche se ubicata in altro comune o presso la struttura di accoglienza del cimitero. Il trasferimento della salma può avvenire dopo che un qualsiasi medico che abbia assistito al decesso o che sia stato contattato dai parenti del defunto (medico di assistenza primaria, medico di continuità assistenziale, medico 118, medico struttura sanitaria, medico abilitato alla professione, ecc.....) ha constatato l'assenza di segni vitali e che certifica che la stessa può essere trasportata senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
2. La certificazione medica di cui al comma 1 è titolo valido per il trasporto della salma sotto la responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre, il quale è tenuto ad inviare copia a mezzo fax o mail all'Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, all'ufficio di Stato Civile del Comune in cui è ubicata la Casa Funeraria ed all'Ufficio del Medico Necroscopo dell'ASL competente per territorio della casa funeraria.
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale in possesso di adeguati requisiti formativi, nel rispetto delle vigenti norme in materia contrattuale, di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Il trasporto di cui al comma 1 dovrà essere effettuato con carro funebre, utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato in modo tale che la salma non sia esposta alla vista del pubblico e non siano ostacolati eventuali segni di vita.
5. Il medico Necroscopo della A.S.L. competente del territorio in cui insiste la casa funeraria, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, provvederà, nei termini previsti dalla normativa vigente, ad effettuare la visita necroscopica direttamente nella casa funeraria, anche se il decesso è avvenuto in altro comune della regione Campania e rilascerà il certificato necroscopico attestante la visita effettuata e l'accertamento della morte, come disposto dalla normativa vigente. Il direttore della casa funeraria o un suo delegato, con riservatezza e prontezza, provvederà ad inviare il certificato necroscopico all'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso.
6. L'ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso ricevuta la dichiarazione di morte ed il certificato necroscopico di cui al comma 2, dopo aver verificato quanto disposto dall'art. 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, provvederà ad emettere l'autorizzazione al seppellimento ed al trasporto della salma, ovunque questa sia depositata e ovunque deve essere sepolta.